

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 16 DIC. 2015 Deliberazione 2250

**Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la Fondazione Contessa Lene Thun Onlus per la realizzazione di un progetto finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo di attività di terapia ricreativa.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 DIC. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus  
*coadiuvato da*  
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

**Su proposta della S.C. Affari Generali**

- ATTESO** che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, nel rispetto della normativa e dei principi di imparzialità e trasparenza, favorisce e riconosce l'attività delle Organizzazioni di Volontariato, quale espressione di libera partecipazione, solidarietà, pluralismo e come apporto complementare e non sostitutivo per il conseguimento delle finalità aziendali.
- PRESO ATTO** che la Fondazione Contessa Lene Thun Onlus, per le vie brevi ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione per lo sviluppo di un progetto finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo di attività ricreativa, da attuarsi nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del P.O. Microcitemico - Cao.
- VISTA** la convenzione (All. 1) che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**

*Per i motivi esposti in premessa:*

- Di approvare la convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la Fondazione Contessa Lene Thun Onlus, per lo sviluppo di un progetto finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo di attività ricreativa, da attuarsi nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del P.O. Microcitemico - Cao, regolata dal contratto che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

**Il Direttore Amministrativo**

Dr.ssa Laura Balata




**Il Commissario Straordinario**

Dott.ssa Graziella Pintus



**Il Direttore Sanitario**

Dott. Nazzareno Pacifico




*Direttore S.C. Affari Generali*

Dott.ssa Roberta Manuzza

Resp.le Proc. Coll. Amm. vo

Anna M. Cocco



**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"**

---

- e -

**FONDAZIONE CONTESSA LENE THUN ONLUS**

---

**ACCORDO**

TRA

(A) **Fondazione Contessa Lene Thun Onlus**, con sede in 39100 Bolzano (Italia), Via Galvani n.29, P.IVA / codice fiscale 02490260219, in persona del suo legale rappresentante GERHART GOSTNER,  
(di seguito anche indicata "**Fondazione Thun Onlus**" o "**Fondazione**")

E

(B) **L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"**, sita in Cagliari (Italia) CAP 09134, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1, P.I. 02315520920 (di seguito anche indicata "**AOBrotzu**"), in persona del suo rappresentante legale Dott.ssa Graziella Pintus, Commissario Straordinario,

di seguito altresì congiuntamente indicate "**Parti**",

**PREMESSO CHE:**

- a. al **Fondazione Thun Onlus** è un ente non profit, una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale O.N.L.U.S., con lo scopo di promuovere, sostenere e condurre iniziative educative, di istruzione e formazione, nei confronti ed a beneficio esclusivo di persone disagiate e/o svantaggiate per condizioni economiche, fisiche, psichiche, sociali e familiari;
- b. L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" è una Azienda Ospedaliera di ricovero, impegnata ad assicurare una vasta gamma di prestazioni e servizi sanitari mediante molteplici reparti di degenza e numerosi servizi di diagnosi e cura, distribuiti su n. 3 Presidi Ospedalieri,
- c. Entrambe le **Parti** hanno interesse ad avviare un **Progetto** finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo di attività di terapia ricreativa. La realizzazione del **Progetto** risulta di prioritaria importanza specialmente nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero Microcitemico - Cao, posto che permetterebbe di migliorare le condizioni di degenza dei fanciulli, offrendo, oltre ad una piacevole distrazione, anche un'occasione di crescita e di sviluppo delle abilità manuali.

**TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1. Premesse**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente **Accordo**.

**Articolo 2. Oggetto dell'Accordo**

1. Il presente **Accordo** è finalizzato alla realizzazione di un'attività permanente di terapia ricreativa, da attuare prevalentemente, ma non in via esclusiva, attraverso la modellazione della ceramica (di seguito indicato come "**Progetto**" e/o "**Laboratorio**").

2. Con la stipulazione del presente **Accordo** le **Parti** definiscono e regolano i reciproci rapporti e interessi in relazione alla realizzazione ed allo sviluppo del **Progetto**.

**Articolo 3. Obblighi della Fondazione**



1. La **Fondazione Thun Onlus** si impegna a sostenere tutte le spese di gestione relative all'attività in oggetto, provvedendo pertanto a gestire e coordinare a proprie spese l'attività dei volontari, nonché a retribuire il personale eventualmente chiamato a prestare il proprio servizio per la realizzazione del **Progetto**.
2. La **Fondazione Thun Onlus** si obbliga inoltre a predisporre tutti i materiali che possano rendersi necessari a tal fine; si accollerà pertanto tutti i costi attinenti alla fornitura dei materiali utilizzati, così come i costi relativi alla lavorazione e alla cottura della ceramica.
3. La **Fondazione Thun Onlus** - e con essa il personale ed i volontari che per questa operano - si impegna inoltre a rispettare, nello svolgimento del **Progetto** e delle relative iniziative, tutte le indicazioni igienico-sanitarie predisposte dall'**Azienda Ospedaliera**, così come il capitolato di sicurezza di cui all'All. A. (Mod 01; Ediz. 0; Rev. 1).

#### **Articolo 4. Obblighi dell' Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"**

1. Spetterà all'**Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"** mettere a disposizione, a titolo gratuito, per tutta la durata del presente **Accordo** e senza limitazioni, i locali dedicati all'esercizio delle attività di cui al presente **Accordo**; che saranno assegnati in base alla disponibilità dell'Ospedale, di concerto con il Direttore Medico del Presidio Microcitemico – Cao.

Unitamente alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle attività inerenti il presente **Accordo**, l'**AOBrotzu**, metterà altresì nella disponibilità della Fondazione, uno spazio chiuso a chiave, adeguato al ricovero dei materiali strumentali all'attività (si considerano tali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo colori, utensili, creazioni ecc.). A tal fine, l' **AOBrotzu** si costituisce custode del materiale stesso di proprietà della **Fondazione**.


3. L' **AOBRotzu** si impegna pertanto a concedere alla **Fondazione** - e a chi per essa opera - la possibilità di usufruire liberamente e gratuitamente di detti locali e degli spazi adiacenti, quanto necessario all'attuazione del Laboratorio. L' **AOBRotzu** si impegna inoltre a garantire l'accesso e la sosta a tutti i mezzi utilizzati ai fini di carico e scarico. L'**AOBrotzu** garantisce inoltre la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti locali, il loro adeguamento alle norme tempo per tempo vigenti, nonché il mantenimento di un'adeguata illuminazione e riscaldamento e si accolla in esclusiva i relativi costi.
4. L' **AOBRotzu** dichiara che i locali deputati all'attività di cui al presente **Accordo**, risultano regolarmente assicurati da adeguata polizza e si impegna la rispetto del capitolato di sicurezza di cui all'All. A. (Mod 01; Ediz. 0; Rev. 1).

#### **Articolo 5. Durata dell'Accordo.**

1. Le **Parti** pattuiscono che il presente **Accordo** avrà durata di 1 (uno) anno, fatta salva la possibilità in capo ad entrambe le **Parti** di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto; tale intenzione dovrà esser comunicata all'altra **Parte** a mezzo di raccomandata a/r ovvero PEC (Posta Elettronica Certificata) con un preavviso di almeno 1 (uno) mese. Il rinnovo, alla scadenza dell'**Accordo**, è previsto tramite richiesta scritta.

#### **Articolo 6. Modifica del contratto**

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente **Accordo** dovrà espressamente essere concordato per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare. Ciascuna delle **Parti** si riserva il diritto di non riconoscere modifiche di fatto alle pattuizioni contrattuali che dovessero intervenire nello svolgimento del rapporto se introdotte unilateralmente, anche in buona fede, dall'altra **Parte**.
2. Se una qualunque delle disposizioni dell'**Accordo** divenga nulla o sia annullata, questa sarà



considerata come non apposta, ma non comporterà la nullità o la caducità delle altre clausole del contratto. Le **Parti** si impegnano ad agire con correttezza e buona fede per sostituire tutte le clausole nulle o annullate con clausole nuove il più possibile aderenti all'intenzione iniziale delle Parti medesime.

#### **Articolo 7. Risoluzione, inadempimento.**

1. Qualora nel corso dell'espletamento degli obblighi inerenti il presente **Accordo** si verificano gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti accertati a carico di una delle **Parti**, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato rispetto di quanto pattuito agli Artt. 3 e 4, l'altra **Parte** avrà diritto a risolvere il presente **Accordo** con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Articolo 8. Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente **Accordo**, o che si riferiscano **all'Accordo**, possono essere effettuate per iscritto, trasmesse a mano o tramite corriere, messaggio e-mail, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ai seguenti riferimenti

- per **Fondazione Thun Onlus**

Via Galvani n. 29

39100 Bolzano

PEC: [fondazionelenethun\\_pec@legalmail.it](mailto:fondazionelenethun_pec@legalmail.it)

mail: [fondazione@lenethun.org](mailto:fondazione@lenethun.org)

tel. 0471 245416

- per l'**Azienda Ospedaliera G. Brotzu**

**Direzione Generale**

**Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1**

**09134Cagliari**

**pec: [protocollo.generale@pec.aobrotzu.it](mailto:protocollo.generale@pec.aobrotzu.it)**

#### **Articolo 9. Riservatezza**

1. Ciascuna **Parte** si impegna a mantenere segreto il contenuto di tutti i dati, informazioni, procedure organizzative o know how di cui venga a conoscenza a seguito di rivelazione della **Parte** che le ha fornite. Si garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei rispettivi archivi, dei dati elaborati, dei documenti e delle informazioni pervenute dall'altra **Parte**, per i 3 (tre) anni successivi alla cessazione per qualsivoglia causa del presente **Accordo**.

#### **Articolo 10. Diritti di proprietà intellettuale**

1. **Fondazione Thun Onlus** manterrà l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi utilizzati nell'esecuzione del presente **Accordo**, di cui è titolare o licenziataria, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo all'**AOBrotzu** sui marchi e segni distintivi medesimi. Resta inteso che quanto sopra, deve intendersi valido anche per gli eventuali diversi marchi e segni distintivi di cui **Fondazione Thun Onlus** divenisse titolare o licenziataria, successivamente alla sottoscrizione del presente **Accordo**. Resta altresì inteso che la sottoscrizione del presente **Accordo** non costituisce autorizzazione implicita all'utilizzo dei marchi/segni distintivi rispettivamente facenti capo a ciascuna **Parte**, la quale dovrà eventualmente venire espressamente concessa con atto scritto e separato rispetto al presente **Accordo**.

2. Nel caso in cui l'**AOBrotzu** venga a conoscenza di attività di terzi che possano essere pregiudizievoli per i marchi e segni distintivi di cui la **Fondazione Thun Onlus** è titolare o licenziataria, l'**AOBrotzu** si impegna a comunicarlo immediatamente a **Fondazione Thun Onlus**



affinché quest'ultima possa adottare le necessarie azioni legali a tutela dei propri diritti.

3. L' **AOBrotzu** accetta sin d'ora che la **Fondazione** possa esporre nelle modalità condivise tra le **Parti**, i propri marchi/segni distintivi all'interno della struttura ospedaliera. L'**AOBrotzu** accetta altresì che la **Fondazione** a sua totale discrezione, possa procedere ad affiancare dei propri marchi e/o segni distintivi a quelli di sponsor della medesima all'interno della struttura ospedaliera.

4. Ciascuna **Parte** potrà, in qualsiasi tempo e con qualsiasi mezzo, procedere alla spendita del nome dell'altra **Parte**, con espressa indicazione e nel limite dell'attività espletata di cui al presente **Accordo**.

#### **Articolo 11. Trattamento dei dati personali**

1. Nel rispetto del D.Lgs. 196/03, le parti, si danno reciprocamente atto che i dati forniti sono trattati per il corretto adempimento del presente contratto e, quindi, anche delle obbligazioni assunte, per le attività connesse e/o strumentali allo stesso, nonché, anche mediante comunicazione, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria vigente.

Qualora si renda necessario fornire alla **Fondazione Thun Onlus** dati personali relativi ai pazienti, l' **AOBrotzu** si impegna a nominare, per tutta la durata dell'**Accordo**, la **Fondazione Thun Onlus** responsabile esterno di trattamento per la banca dati dei pazienti, di cui è titolare l' **AOBrotzu**.

Con riferimento alla gestione privacy, l'**AOBrotzu** si obbliga a manlevare e tenere indenne la **Fondazione** per ogni qualsivoglia danno e/o azione che quest'ultima dovesse subire per causa imputabile all' **AOBrotzu**, anche a titolo di mera colpa.

#### **Art. 12. Legge applicabile e Foro Competente**

Il presente **Accordo** è regolato e dovrà essere interpretato secondo la legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente **Accordo** si rinvia a quanto previsto dal codice civile e dalla vigente legislazione italiana in materia.

Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Bolzano.

Allegati:

A. Capitolato Sicurezza Fondazione (Mod 01; Ediz. 0; Rev. 1)

LUOGO, DATA

Fondazione Thun Onlus



Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Graziella Pintus



 <p>FONDAZIONE CONNESSA LENE THUN ONLUS</p>	<b>MODULISTICA</b>	<b>MOD 01</b>	
	<b>Capitolato di sicurezza per l'esecuzione dell'attività di terapia ricreativa attraverso la modellazione dell'argilla</b>	Data: <b>01/10/14</b>	Ediz. 0 Rev. 1

La sottoscrizione del **Progetto** da parte della **Struttura Ospitante** relativo all'attività di terapia ricreativa attraverso la modellazione dell'argilla affidata alla Fondazione Lene Thun di Bolzano Onlus (**Assuntore**), del quale il presente capitolato costituisce parte integrante e non enucleabile, impegna l'**Assuntore** e la **Struttura Ospitante** al rispetto delle seguenti clausole relative alla sicurezza e alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, collaboratori e volontari della Fondazione e dei dipendenti, collaboratori, volontari e partecipanti della **Struttura Ospitante**.

Sono stabilite pertanto le seguenti regole:

1. La **Struttura Ospitante** si assume la responsabilità di valutare l'idoneità fisica e mentale dei partecipanti al **Progetto**;
2. La **Struttura Ospitante** si impegna a garantire il controllo, da parte di personale proprio, delle persone, con eventuali problematiche particolari, che parteciperanno al **Progetto**;
3. L'**Assuntore** si impegna ad utilizzare per l'esecuzione dei lavori affidatigli attrezzi e utensili propri e materiali e sostanze rispondenti ai requisiti generali di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
4. La **Struttura Ospitante** si impegna a predisporre a regola d'arte le opere provvisorie, nonché gli impianti e le attrezzature necessarie, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili (ad es. segregazioni, spazi ed arredi sicuri, ecc.)
5. I mezzi e le attrezzature di proprietà dell'**Assuntore** o dei quali egli abbia comunque l'uso, dovranno possedere i necessari requisiti di affidabilità e sicurezza, anche tenendo conto dell'impiego cui saranno destinati; gli eventuali accessori di sicurezza dovranno essere in buono stato e funzionanti;
4. L'**Assuntore** si impegna a non costituire depositi di sostanze infiammabili o esplosivi all'interno dello spazio datogli in uso per le necessità del **Progetto**; potrà comunque detenere alcune sostanze pericolose autorizzate dall'organizzazione ospitante.
5. L'**Assuntore** si impegna a fornire ai propri lavoratori, volontari e collaboratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) necessari ed idonei per la loro protezione contro i rischi specifici della loro attività lavorativa. Qualora i rischi ambientali derivassero dall'ambiente ospedaliero, lavoratori, volontari e collaboratori riceveranno adeguata formazione da parte della **Struttura Ospitante** che fornirà i necessari DPI.
6. L'**Assuntore** dichiara che i lavoratori, i volontari e i collaboratori che eseguiranno il **Progetto** sono stati informati sui rischi ambientali e sono stati addestrati e formati all'uso dei DPI di loro interesse;
7. L'**Assuntore** si impegna a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando necessario e ad esigerne l'impiego nelle aree dove l'uso è tassativo;
8. L'organizzazione ospitante si impegna a vigilare sul comportamento e l'attività del proprio personale e dei partecipanti;
9. L'**Assuntore** si impegna a comunicare, contestualmente alla firma del **Progetto** o successivamente, ma comunque prima dell'inizio del **Progetto**, il nominativo del Responsabile operativo, qualora non sia l'**Assuntore** stesso;
10. L'**Assuntore**, preso atto che potranno essere presenti presso la **Struttura Ospitante** anche altre ditte o lavoratori autonomi, si impegna a partecipare attivamente alle attività di sicurezza di interesse comune che l'organizzazione ospitante potrà promuovere (es. riunioni, incontri di coordinamento, informazione specifica), anche al di là del rispetto delle prescrizioni minime delle norme di legge;
11. Gli impianti elettrici e le apparecchiature elettriche messi a disposizione dell'**Assuntore** devono essere conformi alle norme tecniche e cogenti applicabili; l'**Assuntore** si impegna peraltro ad utilizzare attrezzature di lavoro a norma e adeguate al lavoro da svolgere e all'ambiente in cui sono impiegate;
12. La **Struttura Ospitante** garantisce peraltro che tutte le reti di servizio ed i punti di presa concessi rispondono a quanto previsto dalle Norme Tecniche vigenti;
13. L'**Assuntore** si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi presi con la **Struttura Ospitante**;

 FONDAZIONE CONTESSA LENE THUN ONLUS	<b>MODULISTICA</b>	<b>MOD 01</b>	
	<b>Capitolato di sicurezza per l'esecuzione dell'attività di terapia ricreativa attraverso la modellazione dell'argilla</b>	Data: 01/10/14	Ediz. 0 Rev. 1

14. L'Assuntore si impegna a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente; in particolare si impegna tassativamente a non disperdere sul terreno o nelle acque rifiuti pericolosi per l'uomo e per l'ambiente;

15. L'Assuntore si impegna a partecipare ad eventuali riunioni di coordinamento e reciproca informazione sui rischi propri degli ambienti nei quali saranno eseguiti i lavori del Progetto;

16. La Struttura Ospitante si impegna a gestire le emergenze che potrebbero insorgere e a fornire tutte le informazioni necessarie all'Assuntore per la corretta applicazione del piano di emergenza predisposto dalla medesima Struttura Ospitante.

Il Presidente  
Fondazione Contessa Lene Thun Onlus  
Dott. Gerhart Gostner



Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Graziella Pintus

